



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**
Tel. **071.67161** — e-mail: anic834008@istruzione.it – sito www.iccorinaldo.edu.it

Prot.n. Vedi signature

Corinaldo, 21/05/2024

COMUNICATO N. 131

AL PERSONALE DOCENTE
ALLA REFERENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AL SITO WEB
ALL'ALBO ON LINE
AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
BACHECA REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: **Incompatibilità esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione a.s. 2023/2024**

In relazione ai prossimi esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione, si richiede alle SS.LL. la verifica preventiva dei seguenti elementi di incompatibilità, da comunicare, tramite la dichiarazione allegata (firmata e scannerizzata in formato PDF), al Dirigente Scolastico via mail istituzionale entro le ore 12.00 del giorno 06 GIUGNO 2024.

Si producono gli specifici rimandi normativi D.P.R. 487/1994, art. 11, comma 1: "Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile". D. Lgs. 297/1994, Art. 508, comma 5: "Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto".

Riguardo alla normativa di riferimento, dobbiamo fare una distinzione tra le due possibili fattispecie di incompatibilità, per cui:

- esiste una specifica disciplina per gli esami, contenuta nel D.lgs. 297/94, in merito alla nullità delle relative prove, in caso il candidato sia giudicato da un docente che gli abbia impartito lezioni private;
- ci si deve rifare a quanto previsto per i pubblici concorsi in merito all'incompatibilità derivante da parentela o affinità con il candidato.

Le due sopra riportate fattispecie, sono state richiamate nella CM n. 35/2010 relativa agli esami di terza media dei candidati privatisti, cui si può fare riferimento per analogia.

La circolare, dunque, ricordando la normativa a cui fare riferimento, evidenzia che sono nulle le prove d'esame di un candidato giudicato da un parente o affine entro il quarto grado ovvero da un docente che gli abbia impartito lezioni private.

Incompatibilità

Parentela o affinità

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA

ANIC834008 - A4C9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005098 - 21/05/2024 - V.4 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
con sedi staccate di Ostra Vetere e Castelleone di Suasa
Piazzale della Liberazione, 2 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografico **ANIC834008** – Codice Fiscale **92015290429**
Tel. **071.67161** – e-mail: anic834008@istruzione.it – sito www.iccorinaldo.edu.it

In base all'articolo 11, comma 1, del DPR n. 487/94 (citato nella CM 35/2010), i componenti la commissione (d'esame concorsuale), una volta visionato l'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, secondo cui il giudice deve astenersi qualora egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori ...

Dalla disposizione sopra riportata discende il principio generale per cui non si **può giudicare un parente o un affine entro il quarto grado**. Richiamandosi a tale principio, la CM 35/2010 indica che anche in tal caso (candidato giudicato da un parente o affine entro il quarto grado) le prove d'esame sono nulle.

Ricordiamo che:

- **sono parenti entro il quarto grado:** figli, genitori, nonni e bisnonni; fratelli dei genitori (zii); figli dei fratelli dei genitori (cugini); figli dei figli (nipoti diretti); fratelli e sorelle; figli dei fratelli o sorelle; i figli dei figli di fratelli o sorelle.
- **son affini entro il quarto grado:** nuovo marito della madre o moglie del padre; marito e fratello/sorella della moglie (cognati/e); moglie e fratello/sorella del marito (cognati/e); nipoti (cioè i figli della sorella/fratello della moglie o del marito).

Lezioni private

L'articolo 508, comma 5, del D.lgs. 297/94 dispone esplicitamente:

- che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private e che sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

Evidenziamo che nell'uno (parentela/affinità) e nell'altro caso (lezioni private) non è indicato esplicitamente il divieto di nomina, ma si dispone che i docenti in questione non possono giudicare il candidato, viceversa le prove d'esame (o lo scrutinio) sono nulli.

Incompatibilità presidente

Quanto detto sopra riguardo ai commissari vige anche per il Presidente di commissione.

Lo scopo della norma è quello di garantire il pieno rispetto del canone di imparzialità del commissario assicurando una piena e serena giustizia delle posizioni soggettive, oltre quello di individuare un procedimento amministrativo ineccepibile e a garanzia dei candidati, in primis, e dell'Istituzione scolastica

Dirigente Scolastica
Dott.ssa Caterina Vespoli
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.
mm. ii. e normativa connessa

Allegato: modello dichiarazione di non incompatibilità

Firmato digitalmente da VESPOLI CATERINA

ANIC834008 - A4C9479 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005098 - 21/05/2024 - V.4 - U